



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Protocollo d'intesa

Oggetto: revisione art.29, comma 1 quater D.L. 207/2008 convertito con Legge n° 14/2009; Legge 21/92 e revisione norme collegate;

Il giorno 10.02.2010, nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico costituito per individuare possibili soluzioni condivise alle problematiche poste dall'art. 29, comma 1-quater, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Conferenza delle Regioni, dell'UPI, dell'ANCI, si sono incontrati con i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore taxi e del noleggio di autovetture con conducente.

Preso atto delle proposte finora presentate, sulle quali è emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti, le parti hanno convenuto sul seguente percorso:

I[^] Fase

1. addivenire, entro il 31 marzo 2010, alla riformulazione del detto art. 29 comma 1 quater. Essa dovrà contenere norme quadro che consentano, pur nella garantita autonomia, ai diversi enti territoriali competenti di emanare regolamenti tra loro omogenei per il rilascio delle autorizzazioni seguendo criteri e modalità che consentano di eliminare ogni forma di distorsione del mercato. Dovrà inoltre contenere disposizioni che impediscano pratiche di esercizio difforme e/o abusivo dell'attività, tra le quali, a titolo di esempio non esaustivo:
 - a) il concetto di territorialità operativa delle licenze Taxi e delle autorizzazioni NCC;
 - b) il divieto di sosta su strada, ai fini dello stazionamento, per il noleggio con conducente non in servizio e non prenotato, laddove è istituito il servizio taxi;
 - c) l'obbligo del rientro esclusivamente nella rimessa situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, al termine di ogni servizio, individuando chiaramente le limitate eccezioni;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- d) la definizione e regolamentazione del cosiddetto "Foglio di Servizio" nonché l'obbligatorietà della sua compilazione e della tenuta sia a bordo del veicolo che presso la rimessa;
 - e) il quadro sanzionatorio per infrazioni alla normativa che sia chiaro ed incisivo pur nel rispetto del principio di gradualità previsto dalle norme generali.
2. fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli enti territoriali competenti si impegnano ad esaminare, nelle sedi opportune, la possibilità di non far luogo al rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente e di licenze taxi;

II^ Fase

Da svilupparsi entro il 31.12.2010, e comunque da concludersi successivamente al compimento della I^ fase.

1. proseguire in una accurata verifica sull'attività di noleggio con conducente e sul servizio taxi effettivamente esercitata nei Comuni al 27 febbraio 2009, anche al fine di individuare, con i soggetti rappresentativi degli enti territoriali e locali competenti, soluzioni che permettano, peraltro alle sole autorizzazioni di noleggio che, di fatto ed in modo stabile, già operavano a quella data al di fuori del proprio ambito territoriale, di poter essere regolate con modi e tempi da stabilire, seguendo comunque l'inderogabile principio che di tale opzione potranno essere destinatari solamente i titolari di regolare autorizzazione negando quindi ogni ipotesi di regolarizzazione a chi sta operando in modo abusivo;
2. prevedere che nel prosieguo dei lavori del tavolo permanente, sia possibile l'allargamento ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico e del Welfare, con l'obiettivo di:
 - a) rendere coerente, fermo restando quanto sarà disposto con la I^ Fase, la legge 21/92, con l'assetto delle competenze realizzato con la modifica del Titolo V della Costituzione ed in tale ottica prevedere che le Regioni, nell'esercizio della propria potestà normativa, provvedano ad determinare criteri e metodi, per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni all'attività di noleggio con

[Handwritten signatures]